



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

05/12/2012 U-nd/5718/2012



U-MC/12

Circ. n. ¹⁵¹/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137 - avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

Con la presente si comunica che il Ministero della Giustizia ha approvato il testo del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri trasmesso dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137, curandone la pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale n.22 del 30 novembre 2012 (in allegato).

Più precisamente, il testo è stato predisposto dal Consiglio Nazionale e sottoposto al parere vincolante del Ministro vigilante, come imposto dalla normativa citata.

E' bene mettere subito in evidenza che, ai sensi dell'art.8 del nuovo Regolamento, **le sue disposizioni sono entrate in vigore** il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, ovvero - come detto - **il 30 novembre 2012**. Un conto, comunque, come si vedrà più avanti, è l'entrata in vigore del regolamento, e un conto è la piena operatività delle sue previsioni : si tratta di due concetti distinti.

In questa sede si riassumeranno brevemente le più rilevanti novità derivanti dal testo normativo, approvato in via definitiva con delibera del 23 novembre 2012, fermi restando ulteriori, successivi approfondimenti, che seguiranno nei prossimi giorni.

In primo luogo, occorre rammentare la genesi del provvedimento.

L'art.8 del DPR 7 agosto 2012 n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), in attuazione della delega di cui all'art.3, comma 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto 2012 n.138, convertito dalla legge n.148 del 2011 - in base alla quale : *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”* - contiene disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art.8 del DPR 137/2012 dispone che : *“I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, **sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”**.*

L'ambito di applicazione del Regolamento in esame è quindi limitato alla materia disciplinare degli Ordini territoriali.

I principi che regolano la funzione disciplinare a seguito della pubblicazione del Regolamento di disciplina sono i seguenti :

- 1) Distinzione e separazione tra i Consigli degli Ordini territoriali e i nuovi **Consigli di disciplina territoriali**. I primi svolgono funzioni amministrative, mentre le **funzioni**

disciplinari sono riservate ai secondi. **I Consigli di disciplina, una volta costituiti, sono del tutto indipendenti e autonomi dal corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale.**

- 2) Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale è pari al numero dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine.
- 3) Nei Consigli di disciplina territoriale aventi più di tre componenti sono istituiti **Collegi di disciplina**, composti ciascuno da **tre** Consiglieri, che si occuperanno (e decideranno) dei procedimenti loro assegnati.
- 4) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali **sono nominati dal Presidente del Tribunale** nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi indicati dal medesimo Ordine territoriale.
- 5) **E' rimessa alla valutazione autonoma del singolo Consiglio dell'Ordine territoriale ammettere** per la formazione dei Consigli di disciplina **anche soggetti esterni, non iscritti all'albo degli Ingegneri**, appartenenti alle categorie degli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni tecniche e giuridiche ; degli esperti in materie giuridiche e tecniche e dei magistrati, anche in pensione.
- 6) Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale vi è una selezione, basata sulla presentazione della propria candidatura entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale, unitamente ad un *curriculum vitae*.
- 7) **Con delibera motivata** il Consiglio territoriale sceglie tra le candidature pervenute i candidati chiamati a far parte di **un elenco** di nominativi da presentare al Presidente del Tribunale, **in numero doppio** rispetto a quello dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.
- 8) Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale devono essere iscritti all'albo, mentre il numero dei componenti provenienti dalla sezione B dell'albo deve

essere almeno pari rispetto a quello del corrispondente Ordine territoriale.

- 9) Per quanto riguarda i **componenti esterni**, la scelta dei nominativi, previa valutazione del *curriculum* professionale, avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con gli interessati oppure tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria.
- 10) Il nuovo regolamento contiene poi una disciplina puntuale delle Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, dei Requisiti di onorabilità e professionalità, della procedura di nomina e di sostituzione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale.
- 11) Si segnala poi, l'innovativa previsione – fortemente voluta dal Consiglio Nazionale – di una disciplina apposita del **Conflitto di interessi**, tematica prima sconosciuta all'interno della legge professionale.

Per quanto concerne **LA DISCIPLINA TRANSITORIA**, si richiama l'attenzione sui seguenti punti.

Ai sensi dell'**art.7** del Regolamento, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, l'invio da parte dei Consigli degli Ordini territoriali al Presidente del Tribunale dell'elenco dei candidati per far parte dei Consigli di disciplina territoriale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del regolamento di disciplina.

Ciò vuol dire che la nuova regolamentazione – per quanto concerne la formazione dei nuovi organismi deputati ad esercitare la funzione disciplinare a livello locale – non è immediatamente operativa : **l'attivazione dei Consigli di disciplina territoriale è rinviata al momento in cui ci saranno le prime elezioni presso ciascun Ordine provinciale**, successive all'entrata in vigore del Regolamento di disciplina.

Soltanto a partire dall'insediamento dei prossimi Consigli dell'Ordine territoriale scatterà l'obbligo per essi di formare gli

elenchi di candidati previsti dall'art.5 del Regolamento e quindi, di risulta, solo allora diventeranno operative le nuove regole.

Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, pertanto, la funzione disciplinare continua ad essere svolta dal Consiglio territoriale dell'Ordine, in base alla disciplina vigente.

Importante è infine la precisazione (art.7, comma 4) che il Consiglio di disciplina territoriale **resta in carica per lo stesso periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine** ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.


Essendo la sua costituzione legata all'insediamento del Consiglio dell'Ordine territoriale, è logico, infatti, che ne segua anche la durata.

Si trasmette quindi in allegato l'importante normativa regolamentare, destinata a disciplinare il procedimento disciplinare negli anni a venire, confidando che il testo finale - frutto di un approfondito studio anche a livello di PAT - abbia affrontato e risolto gran parte delle questioni aperte dal DPR 137/2012.

Il Consiglio Nazionale esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto, prima categoria ad aver elaborato e trasmesso al Ministero della Giustizia il testo nei termini di legge, e manifesta sin d'ora la massima disponibilità ad offrire chiarimenti e suggerimenti agli Ordini territoriali per quanto riguarda la sua comprensione e piena applicazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, adottato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012.

MC0312Circ

Anno CXXXIII - Numero 22

Roma, 30 novembre 2012

Pubblicato il 30 novembre 2012



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Composizione della Commissione che esprimere
pareri sull'utilizzo del personale invalido

P.C.D. 14-6-2012 - V° U.C.B. 24-7-2012

Decreta la nomina della Commissione competente ad esprimere pareri sull'utilizzazione del personale invalido, composta dai seguenti membri:

Presidente:

dott.ssa Grazia De Carli - Dirigente Penitenziario

Componenti:

dott. Massimo De Lellis - Medico

dott.ssa Marzia Fratini - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F4

dott. Davide Lancioni - Commissario del Corpo di polizia penitenziaria

Segretario:

dott.ssa Pia Alicandro - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F2

Presidente Supplente:

dott.ssa Sonia Specchia - Dirigente Penitenziario

Componenti Supplenti:

dott.ssa Carla Striano - Funzionario Giuridico Pedagogico Area 3 - F2

dott. Fabio Pichi - Commissario del Corpo di polizia penitenziaria

Segretario Supplente:

dott.ssa Antonella D'Angeli - Funzionaria Organizzazione e Relazioni Area 3 - F1

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

(Consigli di disciplina territoriali)

1. Presso i Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell'Ordine.

7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei soggetti da inscrivere nell'elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

Articolo 5 (Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono asse-

gnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo.

3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento.

4. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

8. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo vi è l'obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

9. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finiti, designandone la sede.

Art. 6

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qua-

lora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Articolo 8

(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 7 NOVEMBRE 2012

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

Consigli di disciplina territoriali

1. Presso i Collegi territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti i Collegi territoriali dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Art. 3

Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere, Revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4

Requisiti onorabilità e professionalità

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del Collegio territoriale.